



COMUNE DI PARTINICO  
(Provincia di Palermo)

ORIGINALE

COMUNE DI PARTINICO  
UFFICIO GABINETTO SINDACO  
E' copia conforme all'originale  
esistente agli atti d'ufficio.

data 16-09-2016

Ordinanza Sindacale n. 123 del 16-09-2016

Il Responsabile

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 e ex art. 54 del TUEEL: Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani - Esecuzione del servizio in relazione alla potenziale ed imminente sospensione dello stesso - Grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica - gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.**

**Premesso che:**

- Il comune di Partinico è socio della Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A., Società consortile a capitale interamente pubblico, per la gestione unitaria dei rifiuti nei Comuni di Partinico, Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Partinico, Terrasini, Torretta e Trappeto;
- la Società d'ambito, meglio nota come società A.T.O. Palermo 1 in liquidazione, si è occupata della gestione unitaria dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza, sino alla data del 30.09.13, ed invero, con previsione contenuta nell'art. 19, comma 2 bis, L. Reg. n. 9/10, si è prevista la cessazione dell'attività degli ATO a partire dalla suddetta data;
- a far data dal 01.10.13, il servizio è gestito da un Commissario Straordinario nominato dalla Regione Siciliana, così come stabilito, con ordinanza emergenziale n. 8 rif. del 27 settembre, emessa ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/2006;
- il provvedimento in parola, così dispone: *"le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto dei liquidatori degli attuali consorzi società d'ambito di compiere ogni atto di gestione"*;
- l'ordinanza emergenziale del Presidente della Regione Siciliana, costituisce, da una parte, una mera presa d'atto dell'impossibilità di proseguire con l'attuale modello gestionale e, contestualmente, dall'altra, della necessità di garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento sostitutivo;
- il provvedimento in parola (adottato al dichiarato fine "di scongiurare un grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie"), ha disposto, a far data dal 01.10.13 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014 (in seguito, invece, prorogato con ulteriori Ordinanze Presidenziali e



da ultimo, con ordinanza n. 1 rif. del 14.01.2016), la nomina di Commissari straordinari con l'incarico di "garantire la continuità del servizio, in nome e per conto dei

Comuni avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalle Società d'Ambito";

- l'ordinanza, preso atto del divieto per i liquidatori di compiere ogni e qualsiasi atto di gestione, si è limitata a regolare, in via d'urgenza ed in deroga alla norma vigente, la mera prosecuzione del servizio di raccolta dei servizi solidi urbani;

- la Gestione Commissariale, invero, ancorché si avvalga strumentalmente della ragione sociale, dei beni strumentali e del personale della Società d'Ambito, non esercita la gestione della società, né ha acquisito la legale rappresentanza della stessa, ma agisce in nome e per conto dei Comuni, al solo fine di assicurare la continuità della gestione del servizio (in tal senso, Trib. Palermo Sez ES, RG 8032/2014, ordinanza de 16.07.2015);

- inoltre, il provvedimento istitutivo delle gestioni commissariali ha disposto, in deroga alle norme di diritto civile e societario, di separare contabilmente la gestione liquidatoria da quella ordinaria (e ciò con l'istituzione di appositi sotto capitoli di contabilità);

- da ultimo, le competenze e le prerogative dei Commissari straordinari sono state espressamente ribadite con ordinanza emergenziale n. 20 rif. del 14 luglio 2015, nella quale è precisato, ad integrazione di quanto previsto nell'ordinanza n. 8 rif., che i Commissari straordinari devono garantire la continuità del servizio *"in nome e per conto dei comuni ricadenti nel territorio delle società e dei consorzi d'ambito esistenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli articoli 7e 19 commi 6, 7 ed 8 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS in data 06 agosto 2013 e successive*

*integrazioni"*;

- il Comune di Partinico è tenuto al rispetto dell'ordinanza del Presidente della Regione ed a collaborare con il Commissario straordinario al fine dell'esecuzione dei servizi e del rispetto degli accordi - assumendone l'onere pro quota - salvo il diritto di contestazione dei costi ingiustificati e dei servizi eventualmente non resi;

- il Commissario Straordinario ha comunicato formalmente di non avere risorse finanziarie sufficienti a garantire il regolare espletamento del servizio e a procedere in via sostitutiva per tutti gli adempimenti che lo stesso non è in grado di assolvere;

- risulta formalmente all'Ente, gli operai dipendenti ed interinali addetti al servizio presso il Comune di Partinico non percepiscono lo stipendio da diversi mesi;



- allo stato attuale il servizio appare carente per la scarsa motivazione lavorativa dei dipendenti i quali si trovano in enormi difficoltà economiche;
- il Comune ha inderogabile interesse alla regolare esecuzione del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani; l'Ente, inoltre, è tenuto ad eliminare rischi di natura igienico sanitaria e prevenire gravi pericoli d'incolumità pubblica e sicurezza urbana; ha il dovere, inoltre, di prevenire tensioni e disagi sociali, anche tenuto conto che il personale addetto al servizio presso il Comune di Partinico risiede in toto nel territorio dell'Ente;
- la suddetta situazione di ordine pubblico è aggravata dal fatto che operai appartenenti ad altri cantieri comunali (Isola delle Femmine, Balestrate, Terrasini ecc...,) beneficiano di un trattamento economico stante i provvedimenti assunti dai rispettivi Sindaci/Uffici in ordine al pagamento diretto delle retribuzioni dei lavoratori addetti ai servizi;
- il Commissario straordinario agisce per conto di tutti gli Enti locali soci e, quindi, stante la carenza di liquidità dichiarata in più occasioni dallo stesso non vi è alcuna certezza che i versamenti pro quota del Comune di Partinico saranno tempestivamente destinati al pagamento delle retribuzioni arretrate, né che la Gestione straordinaria disponga di risorse sufficienti ad assicurare il versamento degli stipendi;
- **Ritenuto** che il Comune si può surrogare al Commissario straordinario in ordine al pagamento degli stipendi maturati, al netto degli oneri contributivi, per le seguenti motivazioni:
  - a) il mandato commissariale, prescindendo da ogni ulteriore disamina, viene esercitato unitariamente in nome e per conto degli Enti Locali soci, talché i versamenti dei Comuni presuppongono il riparto delle spese pro quota;
  - b) i Commissari straordinari non hanno assunto la legale rappresentanza delle società d'ambito, ma garantiscono, in nome e per conto degli enti soci, e dunque quali mandatari, la continuità del servizio;
  - c) i rapporti obbligatori, pertanto, debbono essere inquadrati nelle norme che disciplinano il mandato con rappresentanza e gli effetti negoziali delle obbligazioni assunte dal mandatario (commissario straordinario) vengono attribuiti direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del mandante (Comune);
  - d) il mandante è tenuto ad osservare i doveri di diligenza e buona fede (artt. 1175 e 1176 cod. civ.) nell'adempimento delle obbligazioni previste dal rapporto di mandato, somministrando al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato;
  - e) il Commissario Straordinario è giuridicamente tenuto al versamento delle retribuzioni del personale assunto, nonché al pagamento degli importi dovuti all'agenzia di lavoro interinale Temporary;



- **Ritenuto** che, come già verificatosi, il pagamento alla gestione Commissariale delle somme ascritte pro quota al Comune di Partinico, concorrerebbe senz'altro alle entrate complessive di tale gestione, ma non garantirebbe l'adempimento soddisfacente delle retribuzioni arretrate del personale addetto ai servizi presso il Comune di Partinico ;

- **Rilevato** che con ordinanza sindacale è stato istituito il centro comunale di raccolta e che contestualmente è stato avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta, con apprezzabili risultati, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente;

- **Ritenuto** che la Regione Siciliana con l'art. 35 della legge di stabilità ha previsto, per i comuni che non dovessero raggiungere i livelli di raccolta differenziata ivi indicati il pagamento di una penale;

- **Rilevato** che il Comune di Partinico, per le ragioni esposte e rispetto del principio di buon andamento, ha interesse concreto, immediato ed urgente a scongiurare scioperi od astensioni dal lavoro del personale addetto ai servizi presso il Comune di Partinico dai quali deriverebbero ulteriori gravi disagi per la popolazione residente nel comprensorio, inevitabili rischi per la salubrità ambientale e la salute pubblica, problematiche di incolumità pubblica e sicurezza urbana; oltre che il pagamento ulteriori somme per il mancato raggiungimento dei obiettivi minimi fissati dalla predetta normativa;

- **Ritenuto** inoltre che gli importi dovuti al personale dipendente ed interinale addetto all'esecuzione dei servizi di spazzamento, raccolta e smaltimenti dei rifiuti solidi urbani costituiscono somme dovute e non controverse e ciò in ossequio al contratto di servizi e, comunque, ai costi strettamente inerenti all'esecuzione degli stessi;

- **Ritenuto** che il Comune sta operando, in via sostitutiva, al fine di non interrompere il servizio con le inevitabili conseguenze sopra dettagliatamente indicate;

-**Rilevavo** che in ottemperanza dell'ordinanza 5 Rif del 7\6\2016, avente per oggetto *Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana* nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, all'art.3 comma 8 lett. A) si evince che i sindaci dei comuni siciliani sono obbligati ad attivare "ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, pervenendo allo scadere del primo trimestre dall'avvio, quindi entro il 30\8\2016, ad un incremento della percentuale di raccolta differenziata di almeno 3 punti rispetto al dato ISPRA-ARPA relativo all'anno 2015 e allo scadere del trimestre di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30\11\2016";

**preso atto** che dall'art. 4 comma 5\6\7 della predetta ordinanza per gli organi inadempienti viene prevista, dal parte del Presidente della Regione, la diffida, l'intervento sostitutivo, la decadenza



l'avvio delle azioni di responsabilità amministrativa ed erariale , nonché tutte le penalità consequenziali;

che a seguito di reiterare note, non ultima la nota prot. n. 12347 del 15 settembre 2016 avente per oggetto "Richiesta autorizzazione delegazione di pagamento personale somministrato Temporary e ATO Impiegato nel cantiere di Partinico ai sensi della L.R. 9/10" ancora ad oggi stante l' interruzione di un pubblico servizio non si è avuto riscontro.

**Preso atto** dei numerosi pignoramenti pervenuti al comune in qualità di terzo pignorato a carico della Servizi Comunali Integrati

**Per quanto detto**, appare giustificata l'adozione della presente Ordinanza in via sostitutiva e di procedere al pagamento delle retribuzioni arretrate a favore dell' Agenzia di lavoro interinale Temporary dell'importo complessivo inerente agli emolumenti spettanti al personale interinale addetto al cantiere di Partinico per una mensilità.

**Visto** l'art 50 e 54 del T.U.E.E.LL.,

#### ORDINA

per le motivazioni contingibili ed urgenti in premessa richiamate:

ai competenti Uffici di questo Ente, nelle persone del Responsabile del settore Finanziario e del Responsabile del Settore LLP.PP e servizi ambientali , per le rispettive competenze ed attribuzioni, di provvedere al **pagamento all'agenzia di lavoro interinale Temporary dell'importo complessivo inerente agli emolumenti spettanti al personale interinale addetto al cantiere di Partinico** per una mensilità comprensiva degli oneri previdenziali che per legge devono essere pagati dalla società interinale.

**Trasmettere** copia del presente provvedimento a S.E. il Prefetto di Palermo, all' Ass.to Regionale all'Energia e al Commissario Straordinario per la gestione integrata dei rifiuti e al Commissario Liquidatore della SCIRSU Spa..

Il presente atto è pubblicato all'Albo online e sul sito internet del Comune di Partinico.

Il Sindaco  
*Donna Salvatore Lo Biundo*

